



Tribunale di Bari

Quarta sezione

RG: 17/2022

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento R.G. n. 17/2022 avente ad oggetto la proposta di piano del consumatore depositata da RUTIGLIANI MICHELANGELO con contestuale istanza di esdebitazione del familiare incapiente STEA ORTENSIA ai sensi degli artt. 7 ss L. n. 3/2012, rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Santorsola

ricorrenti

nei confronti di

massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 27.06.2022, i coniugi RUTIGLIANI MICHELANGELO e STEA ORTENSIA – premesso di non essere soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012, di non aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. n. 3/2012, d'essersi trovati in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dall'insufficienza del proprio reddito che ha reso necessario contrarre alcuni finanziamenti, alcuni dei quali per estinguere i precedenti prestiti personali – proponevano, ex art. 7, 1° comma, L. n. 3/2012, avvalendosi del Gestore della crisi dott. Massimiliano Cocola nominato con provvedimento del 25.10.2021 del Presidente della Quarta Sezione del Tribunale di Bari dott.ssa Raffaella Simone, un piano del consumatore per Rutigliani e la contestuale esdebitazione del familiare incapiente Stea.

Il Piano del Consumatore di Rutigliani, a fronte di una debitoria complessiva di € 54.466,62, prevedeva:

- a) il pagamento del 100% dei debiti prededucibili ammontanti a € 1.118,56, per onorari del Gestore della crisi;
- b) il pagamento del 50% dei debiti privilegiati, a fronte di un ammontare complessivo di € 3.786,40;
- c) il pagamento del 20% dei debiti chirografari, a fronte di un ammontare complessivo di € 49.561,66;
- d) l'adempimento mediante corresponsione di € 4.401,08 rinvenienti dalla procedura di pignoramento presso terzi RGE 2625/2021, oltre a complessivi 40 versamenti mensili dell'importo di € 214,32 ciascuno, per un totale di € 12.973,88.

I debitori hanno proposto di definire esclusivamente la propria esposizione debitoria personale, contratta per scopi estranei all'esercizio d'impresa, risultando qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 3/2012.

Con Decreto del 10.08. veniva formulata richiesta di integrazione del piano.

Con memoria del 22.08.2022 e del 24.08.2022, rispettivamente del Gestore della crisi e del legale di parte, parte istante depositava ulteriore documentazione e integrazione della proposta, modificando, sia pure in minima percentuale, l'importo mensile offerto da Rutigliani in considerazione degli importi accantonati nella procedura di pignoramento presso terzi RGE 2625/2021.

Con Decreto del 05.09.2022 venivano richieste ulteriori integrazioni circa la formazione del passivo e la destinazione delle somme accantonate nella procedura RGE 2625/2021.

Con atti del 12.09.2022 e 14.09.2022, rispettivamente del legale di parte e del Gestore della crisi, veniva depositata integrazione del piano.

Fissata con decreto del 26.09.2022 l'udienza del 15.11.2022 per la comparizione dei debitori, del Gestore della crisi e delle parti interessate, con atto del 14.10.2022 il creditore Compass Banca S.p.A. depositava le proprie memorie eccependo la carenza dei requisiti soggettivi di accesso alla procedura nonché la non convenienza del piano proposto. Rilevava, altresì, che, in merito alla posizione di Ortensia Stea, questa, all'epoca della presentazione del piano, era proprietaria al 27/12/2021 di 315/10080 dell'immobile situato in Modugno (BA) alla via P.zza Pio XII n. 9 (vd visura allegata alla relazione dell'OCC), quota ceduta nelle more dell'odierna procedura.

Con atto del 4.11.2022 il creditore Prexta S.p.A. depositava le proprie osservazioni in merito al colpevole sovraindebitamento di Rutigliani e per aver dichiarato il falso

nel questionario di valutazione del merito creditizio, per eccessiva falcidia e eccessiva durata del piano.

Con atto del 10.11.2022 il Gestore della crisi depositava il proprio parere sulle osservazioni dei creditori pervenute.

All'udienza del 15.11.2022 la procedura veniva riservata per la decisione.

La proposta è ammissibile:

è necessario scindere le posizioni dei due istanti, in base alle risultanze della attività istruttoria e per i motivi che si analizzano di seguito.

Con riferimento all'istanza del debitore incapiente STEA, che ha alienato la sua quota di 315/10080 di proprietà dell'immobile sito in Modugno (BA) alla Piazza Pio XII n. 9, il Gestore della crisi ha osservato che *"di siffatta alienazione lo scrivente è venuto a conoscenza in maniera autonoma, successivamente alla redazione della relazione particolareggiata, senza che nulla fosse stato comunicato dalla debitrice nemmeno in ordine alle trattative, presumibilmente già in stato avanzato stante il breve periodo intercorso tra il deposito del piano e il compimento. Con pec del 09.11.2022 lo scrivente chiedeva informazioni in merito a detta alienazione e circa la destinazione delle somme ricavate dalla sig.ra Stea Ortensia. In riscontro, con pec del 10.11.2022, veniva trasmesso l'atto di compravendita, senza fornire alcuna informazione circa il corrispettivo percepito dalla sig.ra Stea Ortensia e la destinazione di dette somme. A parere dello scrivente, non appare verosimile e ragionevole che, a distanza di oltre 4 mesi dall'alienazione, la debitrice non sia nelle condizioni di fornire le informazioni richieste. Si ritiene, dunque, che tale condotta posta in essere dalla sig.ra Stea Ortensia sia idonea ad integrare un atto in frode ai creditori, rilevante quale causa di esclusione dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 14-terdecies, co. 2 lett. b), L. 3/2012"*; l'impostazione del Gestore della crisi, è corretta e si condivide pienamente. Per tali motivi la domanda di esdebitazione del debitore incapiente deve essere rigettata, a poco rilevando la circostanza per cui, all'udienza del 15.11.2022 e successivamente alla scoperta di quanto rilevato, la debitrice abbia manifestato la volontà di mettere il ricavato della vendita a disposizione della procedura.

Per quanto riguarda il debitore Rutigliani, l'attuale formulazione della normativa di riferimento non prevede più il criterio della meritevolezza come requisito di ammissibilità della proposta: impone piuttosto un'indagine complessiva sulla fattibilità del piano, anche in base all'attività ausiliaria del gestore della crisi, della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, alleggerendo il giudizio sulla condotta del debitore sovraindebitato. Si aggiunga, altresì, che la finalità della legge

sul sovraindebitamento è quella di consentire ai consumatori di poter uscire dalla propria situazione di crisi, scongiurando l'eventualità di ricorrere ai circuiti di credito non regolamentati e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali. Nel caso di specie, non emergono elementi che facciano ritenere la sussistenza di colpa grave, malafede o compimento di atti in frode ai creditori. A tale proposito, si rileva che il debitore Rutigliani ha fornito a Prexta S.p.A., nel questionario compilato in data 12.02.2021, risposte incongruenti rispetto alla situazione reale in cui versava, idonee a ingenerare effetti ingannevoli sull'analisi del merito creditizio del sig. Rutigliani, occultando situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio del creditore: tuttavia, sulla specifica questione, si concorda con il Gestore della crisi che ha precisato che *"l'istituto finanziario, in ossequio al principio di responsabile lending sancito dall'art. 124-bis TUB, avrebbe potuto agevolmente verificare l'incongruenza delle risposte fornite dal debitore attraverso l'interrogazione delle banche dati ad esso facilmente accessibili"*. Su entrambe le parti incombe, in definitiva, un dovere non adempiuto e le rispettive responsabilità possono compensarsi tra loro, ciò comportando l'inconfigurabilità del fatto rilevato quale atto in frode ai creditori.

Sull'eccessiva dilazione dei pagamenti, si osserva come, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, sia la Corte di Cassazione (cfr. Sent. Cass. Civ. sez. I n. 27544/2019) che questo Tribunale hanno già chiarito la possibilità di omologare un piano avente durata ultra-quinquennale. Il piano proposto da Rutigliani ha durata 40 mesi.

Con riguardo alla valutazione della convenienza del piano proposto, si rileva che ai sensi dell'art. 12-bis comma 4 L. 3 del 2012 *"quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria"*. Come correttamente rilevato dal Gestore della crisi, che ha attestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, l'unico argomento addotto dal creditore Compass Banca S.p.A. a giustificazione dell'eccessiva gravosità della falcidia è che *"in ipotesi di rigetto del piano Compass Banca S.p.A., la quale ha già incardinato una procedura esecutiva presso terzi, con udienza fissata al 5/12/2022, potrebbe agevolmente rivalersi sullo stipendio del sig. Rutigliani, con piena ed integrale soddisfazione del suo credito in un tempo molto minore, considerando che gli accantonamenti in suo favore hanno avuto inizio ad agosto 2021"*; tale considerazione non è condivisibile, dovendosi avere riguardo alla debitoria complessiva del debitore istante e al rispetto della *par condicio creditorum*, e in base a questa impostazione, e in conformità alle richiamate finalità di fondo della L. 3/2012, il piano proposto appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, come attestato dal Gestore della crisi.

Sussistono pertanto tutte le condizioni per omologare il piano proposto da Rutigliani Michelangelo.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di esdebitazione presentata da STEA ORTENSIA;

Omologa il piano del consumatore depositato il 27.06.2022 e integrato con atto del 12.09.2022 da RUTIGLIANI MICHELANGELO;

dispone l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura ove confluire gli importi delle rate mensili come in precedenza indicati e versati dagli istanti a favore dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano.

Dispone, a cura del Gestore della crisi, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sui siti Ufficiali del Tribunale e della Corte d'Appello, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.

Si comunichi a cura della Cancelleria al proponente e al dott. Massimiliano Cocola nella sua qualità di Gestore della Crisi.

Bari, 6.12.2022

Il Giudice

Assunta Napoliello

## **ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

*(ex art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012)*

Il sottoscritto dott. Massimiliano Cocola (CCLMSM92D11F376I), nato a Monopoli (BA) il 11.04.1992, con studio in Bari al Viale Antonio Salandra 36, nella mia qualità di professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento nella procedura promossa da Rutigliani Michelangelo (R.G. 17/2022 Tribunale di Bari) dichiara ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, come modificato dall'art. 52 del D.L. n. 90/2014, che l'antescritta copia del decreto del 06.12.2022 estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico, è conforme all'originale depositata nello stesso.

Bari, 12.12.2022

Il professionista  
dott. Massimiliano Cocola  
Firmato digitalmente